



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

CIRCOLARE n. 10

Roma, 28 gennaio 2006

Prot. N. 151 /DIP/U04

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2006/2007
– Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2006/07, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Eventuali variazioni che, su segnalazione del citato Dicastero, dovessero essere apportate al testo del predetto schema di provvedimento saranno tempestivamente comunicate alle SS.LL. per i conseguenti adeguamenti e modifiche.

Le SS.LL. e i responsabili dei CSA, in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio agli adempimenti di propria competenza, riferiti alla scuola dell'infanzia e ai vari gradi di istruzione, prendendo diretta e personale cura dell'organizzazione e gestione delle numerose fasi e procedure che caratterizzano la delicata e complessa materia. Tanto, ovviamente, nel quadro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

delle innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 contenente norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, nonché dal decreto legislativo 17.10.2005 n. 226, con specifico riguardo alle norme di raccordo con il primo ciclo (artt. 23-26).

In conformità di quanto stabilito dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere, nel rispetto delle norme richiamate nel suddetto schema di decreto interministeriale, alla ripartizione tra le rispettive province, sulla base degli assetti delle scuole e della consistenza delle platee scolastiche.

Premesso che la definizione e l'assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituisce un adempimento di fondamentale importanza ai fini del puntuale e ordinato avvio dell'anno scolastico, in quanto propedeutico alle operazioni di mobilità, sistemazione e nomine del personale, si insiste sull'esigenza che le SS.LL. si occupino personalmente, avvalendosi della diretta collaborazione dei responsabili dei CSA territorialmente competenti, dell'organizzazione dei servizi preposti alla rilevazione e alla definizione degli organici, garantendone e seguendone il buon funzionamento attraverso un'azione puntuale di interlocuzione e di raccordo e l'impiego di personale adeguatamente motivato e in possesso delle necessarie competenze tecniche ed esperienze.

Come più volte fatto presente, sono ammesse, qualora necessarie, compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi ambiti di scolarità.

Si precisa che la quantificazione e la ripartizione a livello regionale delle dotazioni organiche è stata effettuata, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, tenendo come base di riferimento: - il numero degli alunni frequentanti nell'anno in corso; - l'entità previsionale della popolazione scolastica relativa all'anno 2006/07; - l'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni; - le situazioni e le variabili di cui è menzione nell'art.1, comma 1, del suddetto schema di decreto interministeriale; - i dati e gli elementi rilevati dall'anagrafe degli alunni, attivata dal Sistema informativo di questo Ministero.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

Con riferimento ad aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, ai fini della determinazione delle consistenze di organico dei vari gradi di istruzione, sono stati anche applicati indicatori e correttivi che hanno consentito deroghe al criterio rigido legato alla consistenza della popolazione scolastica.

Le dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di Decreto, di cui costituiscono parte integrante.

E' il caso di ricordare che è tuttora vigente la normativa di cui al D.M. 331/98, avente ad oggetto " la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola" e al D.M. 141/99 riguardante le classi che accolgono alunni disabili. Inoltre continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai decreti interministeriali n. 131/2002, n. 57/2004 e n. 37/2005 e, per l'istruzione secondaria, l'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002. Precisazioni e indicazioni più puntuali al riguardo sono fornite nei paragrafi della presente circolare relativi ai vari gradi di istruzione.

Per completezza di quadro espositivo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti della Circolare n. 29, del 5 marzo 2004, recante indicazioni e istruzioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; della circolare n. 36, dell' 8 marzo 2005 di accompagnamento al D.I. riguardante gli organici dell'a.s. 2005/2006; della circolare n. 93, del 23 dicembre 2005 relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2006/2007.

Per i posti di sostegno, rimane confermata la dotazione complessiva fissata nel decorso anno scolastico, comprendente la quota di organico di diritto e quella aggiuntiva.

Si ritiene opportuno evidenziare che la tabella B1, allegata al testo del più volte menzionato schema di decreto, reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., appena acquisita la presente circolare con l'allegato schema di decreto interministeriale, attiveranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Contestualmente, le SS.LL., direttamente o tramite i dipendenti C.S.A., impartiranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, incontri, approfondimenti, richiamando la necessità che i dati forniti al Sistema informativo dalle istituzioni scolastiche siano assunti nella piena osservanza della normativa vigente e rispondano alle reali esigenze.

I dati sopra menzionati dovranno essere puntualmente esaminati e verificati da codesti Uffici con riscontro delle serie storiche relative all'andamento della scolarità negli ultimi anni e della effettiva consistenza delle classi attivate in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Una volta definiti gli adempimenti sopra richiamati, le SS.LL. provvederanno ad apportare le eventuali variazioni ai dati, a validarli e a renderli definitivi, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.

Scuola dell'infanzia

Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono quelli previsti dal D.L.vo n. 59/04 e possono variare da un minimo di 875 e un massimo 1.700 ore. Per la costituzione delle sezioni e dei posti rimangono confermate le disposizioni di cui al D. M. n. 331/98 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. n. 141/99, relativo alle classi comprendenti alunni disabili.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Questa Amministrazione, al fine di corrispondere in maniera sempre più idonea alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa e di creare le condizioni per l'attivazione degli anticipi, si è impegnata da tempo per pervenire alla generalizzazione del servizio come previsto dalla legge 53/03. In tale ottica, per l'anno scolastico 2006/2007 si confermano in organico di diritto i posti funzionanti in organico di fatto nel corrente anno scolastico (compresi i 410 posti finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004) e si aggiungono agli stessi ulteriori 400 posti. Tali posti, istituiti con quota parte delle risorse previste dalla legge finanziaria n. 311/2004, sono riportati nella tab. A1) .

Va comunque precisato che il crescente aumento dei bambini anticipatari nella scuola primaria (aumento che presumibilmente nel prossimo anno sarà ancor più consistente, essendo ammessi a fruire dell'anticipo anche i nati entro il 30 aprile) consentirà di disporre nella scuola dell'infanzia di un notevole numero di posti, con conseguente, ulteriore riduzione delle liste di attesa.

Per quanto riguarda la sperimentazione degli anticipi, la C.M. n. 93, del 23 dicembre 2005, relativa alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, ha confermato, per l'a.s. 2006/2007, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006, in costanza delle condizioni previste dalla circolare stessa. Quanto alla sperimentazione di nuove figure professionali e di nuove modalità organizzative, si precisa che la stessa resta subordinata agli esiti della fase negoziale presso l'ARAN, non ancora conclusa.

Come preannunciato nella succitata circolare n. 93/05, è stata disposta, anche su richiesta delle Regioni, la proroga di un anno (2006/2007) della norma transitoria di cui all' art. 7, comma 4, della legge 53/03, per l'iscrizione anticipata al primo anno della scuola dell'infanzia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Scuola primaria

Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensivo dell'orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tali orari va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.

Premesso che le famiglie all'atto della iscrizione hanno optato tra le varie offerte formative previste dalla riforma (27 ore obbligatorie; 27 ore obbligatorie più 3 ore opzionali facoltative, più il tempo eventualmente dedicato alla mensa e dopo mensa), per il prossimo anno scolastico le dotazioni di organico rimangono confermate, in maniera generalizzata, nella consistenza di 30 ore settimanali per classe (corrispondenti a 27 ore obbligatorie e tre ore opzionali facoltative).

Ciò anche tenendo conto dei risultati di apposita rilevazione, che hanno evidenziato le esiguità del numero delle classi funzionanti con il solo orario obbligatorio. Le risorse che dovessero residuare dall'attribuzione generalizzata di 30 ore settimanali, potranno essere utilizzate attraverso l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché il potenziamento del tempo scuola comprensivo della mensa e del dopo mensa.

Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trovano ancora applicazione i criteri e le modalità di determinazione degli organici di cui al D.M. n. 331/98 e al D.M. 141/99.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 15 del D.L.vo n.59/04 (già tempo pieno), eventuali incrementi di posti e di ore, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

Si ritiene di dover evidenziare che l'organizzazione del tempo scuola nelle sue varie articolazioni e configurazioni, rimane subordinata alla condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL.; contingente comprensivo anche dei posti necessari per garantire lo studio generalizzato della lingua straniera.

L'art. 25, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 226/05, nel dare, nell'allegato E, nuove Indicazioni relative agli obiettivi specifici di apprendimento della lingua inglese, ha fissato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

il monte ore obbligatorio di insegnamento di tale lingua in tutte le articolazioni del corso di studio: un'ora settimanale nella prima classe (33 ore annuali), due ore e mezza nel primo biennio (165 ore annuali) e tre ore nel secondo biennio (198 ore annuali).

In relazione allo stato di attuazione delle riforma, nell'anno scolastico 2006/07, in tutte le prime, seconde e terze classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, mentre nelle classi successive si proseguirà nello studio della lingua praticata (anche diversa dall'inglese) nell'anno scolastico 2005/2006.

Si rammenta che l'art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che l'insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell'organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti.

In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 7/8 classi, ferma restando l'esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di efficacia dell'offerta formativa si evidenzia, comunque, l'esigenza di aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra indicato.

Con l'occasione si fa presente che il disposto del citato art. 1, comma 128 della legge finanziaria 2005, relativa all'assegnazione dei docenti specialisti su posto comune, non troverà attuazione nel prossimo anno scolastico, considerato che i tempi di espletamento dei citati corsi di formazione linguistica non saranno compatibili con lo svolgimento delle operazioni finalizzate al regolare inizio del prossimo anno scolastico.

Si rende noto, altresì, che l'istituto degli anticipi nella scuola primaria andrà a regime con il prossimo anno scolastico, come da decreto ministeriale che ha esteso la possibilità dell'iscrizione anticipata ai nati entro il 30 aprile 2001.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

Istruzione secondaria di I grado

Con il prossimo anno scolastico la riforma interesserà l'intero corso di studio. In tale anno, troveranno, pertanto, piena applicazione i nuovi assetti educativi, didattici ed organizzativi previsti dall'allegato C) – Indicazioni nazionali e dalle successive modifiche e integrazioni apportate dall'art. 25 del decreto legislativo n. 226/05 - allegati E) ed F) relativi rispettivamente all'insegnamento delle lingue comunitarie e alle scienze.

Com'è noto, il citato art. 25, rispetto all'attuale orario obbligatorio delle lezioni, corrispondente a 27 ore settimanali, ha previsto due ore aggiuntive destinate ad incrementare, per l'intera durata del corso, di un'ora settimanale l'insegnamento della lingua inglese e di un'ora l'insegnamento della tecnologia.

Conseguentemente dal prossimo anno scolastico l'orario di funzionamento obbligatorio annuale delle lezioni, per tutte e tre le classi del corso, sarà di 957 ore, corrispondenti a 29 ore settimanali; quello delle ore opzionali facoltative sarà di 132 ore annuali, corrispondenti a quattro ore settimanali, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie. A tale monte ore va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, fino ad un massimo di 7 ore settimanali.

Le famiglie degli alunni delle tre classi del ciclo potranno, pertanto, optare tra le varie articolazioni e tipologie orarie settimanali (orario obbligatorio 29 ore; orario obbligatorio più orario opzionale facoltativo di 4 ore, più, eventualmente, il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa) desumibili dal decreto legislativo n. 59/04, integrato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 226/05 e relativi allegati.

Tenuto conto di quanto stabilito dall' articolo 14 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04, anche per l'anno 2006-2007 (terzo ed ultimo anno della fase di transizione), restano confermati, per le tre classi del corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

Con riferimento alle attività di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 59/04 (già tempo prolungato), eventuali incrementi di posti, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nel limite delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro l'ammontare delle risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto precisato per la scuola primaria, è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni previste dalla riforma, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL..

Nell'attuale regime transitorio le Indicazioni nazionali, allegato al più volte citato decreto legislativo n. 59/04, come modificate dal decreto legislativo n. 226/05, trovano attuazione, per le discipline di seguito indicate, entro i limiti e le soluzioni specificate con riferimento a ciascuna di esse:

a) Lingue comunitarie

Si premette che l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà tutte e tre le classi del corso.

Nell'anno scolastico 2006/07, in organico di diritto sarà prevista soltanto la lingua straniera prevista in tale organico nel corrente anno scolastico; tanto nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, inoltre, confermate le attuali dotazioni organiche relative alle ex sperimentazioni della seconda lingua straniera.

La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) sarà invece definita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Puntuali istruzioni verranno impartite a tempo debito in merito alla copertura delle ore riservate allo studio della seconda lingua comunitaria.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

Quanto al numero delle ore da destinare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), l'allegato E) del più volte menzionato decreto legislativo n. 226/05 prevede tre ore settimanali per la lingua inglese e due ore settimanali per la seconda lingua comunitaria.

Come chiarito con la circolare n. 93 del 23 dicembre 2005, avente ad oggetto le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, l' art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 relativo all'insegnamento "potenziato" della lingua inglese, non troverà attuazione dall'anno scolastico 2006-2007, considerato che la riforma degli ordinamenti della scuola secondaria di I grado interesserà l'intero corso di studio dall'anno scolastico 2007-2008, e che il secondo ciclo avrà avvio graduale dal medesimo anno scolastico.

b) Tecnologia

Come prima precisato, l'insegnamento della tecnologia, rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", in applicazione dell'art. 25 del citato D. Lgs. 226/05, nell'anno scolastico 2006/07, passerà da una a due ore settimanali.

In relazione a quanto sopra, nell'attuale fase transitoria i docenti di educazione tecnica, ai fini del completamento a tre ore previste per tale insegnamento, potranno essere impiegati, in base alle competenze professionali in possesso, negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle d'informatica e quelle laboratoriali).

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 266/05 è assicurato "per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale". Tale quota oraria è aggiuntiva rispetto alle 29 ore settimanali obbligatorie previste dall'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004, modificato ed integrato dall'art. 25 del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

citato decreto legislativo n. 226/2005. Conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta degli studenti (comma 2 del predetto articolo 10) "è ridotto di un corrispondente numero di ore".

Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri previsti dalla normativa previgente. Ferma restando l'esigenza, in presenza delle condizioni richieste, **che** vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, si evidenzia che eventuali nuovi corsi dovranno essere istituiti nella fase della costituzione dell'organico di diritto. Infatti i posti necessari per l'attivazione dei citati corsi dovranno rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell'economia.

Riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento settimanali

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che lo schema di Decreto interministeriale allegato alla presente, in attuazione dell'art. 35 della legge n. 289/03, prevede la costituzione delle cattedre con 18 ore di insegnamento con riferimento alle classi di concorso A028, A030, A032 e a quelle relative alla lingua straniera. Si darà attuazione a tale operazione dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni utilizzando la stessa procedura seguita negli anni decorsi (attraverso l'utilizzo degli spezzoni residui presenti nella scuola complessivamente intesa e con estensione anche alle cattedre orario esterne).

Istruzione secondaria di II grado

Si ritiene opportuno premettere che le prime classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, funzionanti nell'anno scolastico 2006/07 secondo l'ordinamento vigente, proseguiranno con tale assetto ordinamentale negli anni successivi, per l'intera durata del corso.

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, anche per la scuola secondaria di II grado si richiamano le disposizioni di cui al D.M. n. 331/98 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. n.141/99, relativo alle classi con la presenza di alunni disabili.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

Si confermano, altresì, le disposizioni di cui ai Decreti Interministeriali n.131/2002, n. 57/2004, n. 37/2004 relativi in particolare:

- Alla riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione che va limitata alle sole classi di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004 e confermate nell'anno scolastico 2005/2006.

Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà e che nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di conservare la titolarità rimane subordinata all'avvenuto completamento a 18 ore dell'orario delle cattedre interne.

I posti segnalati al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

- All'esigenza che la prima classe di una sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, sia costituita con almeno 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell'11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate sono consentiti, sempre nell'ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, nel caso ricorrano situazioni del tutto eccezionali, debitamente motivate.
- All'accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura, comunque, di non frazionare il gruppo classe.
- Alla costituzione di classi iniziali, articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché formate con un numero complessivo di alunni non inferiore a 27 e con un gruppo di studio (quello meno consistente) di almeno 12 alunni.

Qualora il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando la possibilità per tali alunni di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti.

Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di alunni di 20 unità o, in casi eccezionali e motivati, tendenzialmente vicino alle 20 unità.

Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse per effetto dell'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità di organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, si invitano le SS.LL. e i dipendenti CSA di voler evitare il ricorso al frazionamento delle cattedre. Tale soluzione è stata di frequente praticata negli ultimi anni al fine di rientrare entro le quantità di organico attribuite.

Si ricorda che eventuali carichi orari di insegnamento connessi all'attuazione degli accordi Stato-Regioni non possono comportare incrementi delle consistenze dei posti e di ore occorrenti per l'attivazione delle classi istituite in base alle vigenti disposizioni. Si richiama al riguardo il contenuto della nota n. 1363 del 1° luglio 2005.

Si ritiene infine di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.

Educazione degli adulti

Le consistenze di organico dei Centri Territoriali Permanenti non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2005/2006. Eventuali, eccezionali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò anche in attesa di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia.

Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., volte a stabilire se ricorrano le condizioni per operare riduzioni delle attuali consistenze, in relazione all'andamento delle effettive frequenze.

Verifiche e monitoraggio

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto e delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to *Pasquale Capo*